

PROCEDURA OPERATIVA PER L'EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE E PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI PER L'ESPORTAZIONE O LA RIESPORTAZIONE DI SEMENTI

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo di questa procedura è descrivere le principali operazioni da eseguire per il rilascio del Passaporto delle Piante per le sementi assoggettate alla specifica normativa e per l'emissione dei Certificati fitosanitari per l'esportazione di sementi destinate a Paesi terzi e per i quali occorre certificare l'esenzione di organismi nocivi regolamentati dal Paese importatore.

Pertanto, è assoggettato alla presente procedura chiunque intende:

- 1) produrre le sementi delle specie regolamentate dall'allegato V, Parta A, Sezione I - anche se originarie di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20, comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e ss.mm.ii. nonché le sementi dell'Allegato V Parte A Sezione II - anche se originarie di Paesi terzi, dello stesso D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214
- 2) esportare verso Paesi terzi vegetali e prodotti vegetali le sementi in senso botanico.

E' bene ricordare che ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs 214/05 e ss.mm.ii., *gli ispettori fitosanitari provvedono all'ispezione dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un "certificato fitosanitario" conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari.* Tale certificazione ha esclusivo valore fitosanitario, attesta l'assenza di organismi nocivi sui vegetali e sui prodotti vegetali, la conformità alla normativa fitosanitaria del paese importatore e prende atto degli eventuali trattamenti prescritti ed adottati, non prova la qualità merceologica, o altre caratteristiche commerciali, per i quali i Servizi fitosanitari non sono competenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- International Plant Protection Convention (IPPC), International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM No. 12 Phytosanitary certificate.
- International Plant Protection Convention (IPPC), International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM No. 5 – Glossary of phytosanitary terms.
- International Plant Protection Convention (IPPC), International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM No. 31. Methodologies for sampling of consignments.
- Direttiva 2004/105/CE della Commissione del 15 ottobre 2004 - modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio.
- Legge 25 novembre 1971, n. 1096 Disciplina dell'attività sementiera e ss.mm.ii;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.1065 Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;
- Decreto legislativo 24 aprile 2001, n.212 - Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà

- delle specie di piante agricole e relativi controlli;
- D.M. del 11 gennaio 2005 - Recepimento della direttiva 2004/105/CE della Commissione del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai Paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio.
 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 214 e ss.mm.ii. - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
 - D.M. del 17 maggio 2007 - Modifica dell'allegato VII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
 - Circolare Mipaaf 26/07/2006 n. 33329 Passaporto delle piante per le sementi ed i tuberi-semi di patata;
 - Circolare Mipaaf 26/01/2000 n. 30359 Sementi prodotte al solo scopo di essere esportate verso Paesi terzi;
 - DM n. 15130 del 24 febbraio 2017 Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI

Ai fini della presente procedura si applicano, le definizioni indicate:

Termine	Definizione
Paesi comunitari	Nazioni appartenenti alla UE
Paesi terzi	Nazioni non appartenenti alla UE per i quali è richiesto il certificato fitosanitario. il certificato fitosanitario può essere richiesto per alcuni territori che pur facendo parte di paesi comunitari, sono geograficamente molti distanti dal territorio dell'unione (es. isole Canarie, territori francesi d'oltremare etc.)
Certificato fitosanitario	Il certificato fitosanitario è un documento originale o in circostanze specifiche è una copia certificata rilasciata dai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, che accompagna la spedizione e viene presentata ai rispettivi funzionari all'arrivo nel paese importatore. Esso è conforme alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante e all'art. 43 D.Lvo 214/2005, nonché al modello standard di cui all'allegato VII del D.Lgs 214/2005 e contiene informazioni verificate e quindi rese certificate sulle ispezioni eseguite sui vegetali e prodotti vegetali, la loro esenzione da organismi nocivi regolamentati e da altri organismi nocivi pericolosi, la conformità alla vigente regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore. Possono essere aggiunte dichiarazioni supplementari e dati sui trattamenti eseguiti. La validità di un certificato fitosanitario è di 14 giorni dalla data di emissione.
Commercializzazione	La detenzione, la tenuta a disposizione o l'esposizione a scopo di vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di trasferimento a terzi di prodotti contemplati dal D.Lgs. n. 214/2005, dal D.Lgs. n. 386/2003 e D.M.27/9/2007

Ispettore fitosanitario abbreviato in IF	E' un funzionario della P.A., tecnicamente e professionalmente qualificato, operante presso il SFR, competente in materia di rilascio dei certificati fitosanitari, autorizzazioni fitosanitarie e tutto quanto previsto dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, in materia fitosanitaria.
Organismo regolamentato	Un organismo da quarantena o un organismo regolamentato non da quarantena
Organismo regolamentato da quarantena	Un organismo di potenziale importanza economica per un'area a rischio non ancora presente, o presente ma non largamente diffuso e sotto controllo ufficiale
Organismo regolamentato non da quarantena	Un organismo non da quarantena la cui presenza interessa i vegetali destinati alla piantagione, con un impatto economicamente inaccettabile ed è pertanto regolamentato nel territorio dello Stato importatore
Packing list	La packing list è un elenco degli articoli contenuti in una spedizione di merci, vale a dire un documento in cui si rappresentano i dati che identificano quantità, descrizione e peso dei colli. La packing list è la distinta univoca delle parti contenute all'interno di un imballo.
Transito	La circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario
Vegetali	Ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005 per vegetali si intendono le piante vive e le parti di piante vive che comprendono: a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento; b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento; c) i tuberi, i bulbi, i rizomi; d) i fiori recisi; e) i rami con foglie; f) gli alberi tagliati, con foglie; g) le foglie e il fogliame; h) le colture di tessuti vegetali; i) il polline vivo; l) le gemme, le talee, le marze; m) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione
Zona protetta	Ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005, per zona protetta si intende una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale: a) nonostante le condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi in una o più parti dell'Unione Europea, oppure: b) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a causa di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in altre aree dell'Unione Europea
Centro aziendale	unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti
Campo di produzione	unità produttiva, anche temporanea, dipendente da un centro aziendale
Controllo documentale	L'esame dei documenti commerciali e dei documenti richiesti dalla normativa, in materia fitosanitaria per la movimentazione di vegetali e prodotti vegetali, che accompagnano la partita
Controllo di identità	Un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa

Controllo fitosanitario	esame visivo ufficiale di piante, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati, al fine di determinare la presenza di organismi nocivi o per verificarne la conformità con le normative fitosanitarie [FAO, 1990; modificato FAO, 1995]
Sementi	Semi destinati alla piantagione

1. CIRCOLAZIONE IN AMBITO COMUNITARIO DELLE SEMENTI

Le Ditte sementiere che intendono commercializzare sul territorio comunitario le sementi di cui all'allegato V, parte A, del D.Lgs 214/2005 oltre ad essere iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), hanno l'obbligo di emettere il Passaporto delle piante sempreché siano soddisfatti i requisiti particolari di cui all'allegato IV, sezione II (VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA)

Le sementi soggette a Passaporto delle piante sono:

- Sementi di: Girasole (<i>Helianthus annuus</i>); Pomodoro (<i>Lycopersicon lycopersicum</i>); Erba medica (<i>Medicago sativa</i>); Fagiolo (<i>Phaseolus</i> spp.); Scalogno (<i>Allium ascalonicum</i>); Cipolla (<i>Allium cepa</i>); Porro (<i>Allium porrum</i>); Erba cipollina (<i>Allium schoenoprasum</i>), quando sono destinate ai Paesi della Comunità europea.
- Sementi di: Barbabietola da zucchero, da foraggio e da orto (<i>Beta vulgaris</i>), quando sono destinate a “zone protette” di Danimarca, Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito e Svezia.
- Sementi di: Cotone (<i>Gossypium</i>), quando sono destinate a “zone protette” di Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia e Valencia).
- Sementi di: Fagiolo (<i>Phaseolus</i> spp.); Fagiolo dell'occhio (<i>Dolichos</i>), quando sono destinate a “zone protette” di Grecia, Spagna e Portogallo.
- Sementi di: Mango (<i>Mangifera</i> spp.) quando sono destinate a zone protette di Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera).

Le Ditte sementiere interessate da tali coltivazioni portaseme sono tenute a comunicare al Servizio fitosanitario regionale, i dati delle coltivazioni sufficienti per consentirne la loro localizzazione (dati catastali, coordinate geografiche, superficie, indirizzo etc.), l'accertamento dell'identità (specie, cultivar etc.), la responsabilità giuridica e tecnica della conduzione (nome, cognome, recapito telefonico etc.).

La comunicazione resa con modello Allegato A della già Circolare Regione Campania 2 agosto 1994 n. 8897 deve essere formalizzata entro il 31 maggio di ogni anno solare e presentata alle sedi provinciali del Servizio fitosanitario regionale secondo le competenze territoriali dei campi di coltivazione. Tale trasmissione può avvenire anche per posta elettronica certificata.

Acquisita l'istanza si predispongono i dovuti controlli di campo i quali vanno programmati tenendo conto anche degli altri adempimenti istituzionali nonché della eventuale possibilità di veder soddisfatti i requisiti fitosanitari con una “constatazione ufficiale” anche diversa dal controllo di campo che è teso a verificare che nessun sintomo ascrivibile a determinati organismi nocivi sia stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il ciclo vegetativo completo.

I controlli di campo sono svolti dagli Ispettori fitosanitari o dagli Agenti fitosanitari al fine di verificare la sussistenza delle condizioni fitosanitarie; questi tracciano l'attività inserendo i dati delle osservazioni svolte nella banca dati SIMFito, compresi eventuali campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio redigendo anche lo specifico verbale di campionamento (Allegato A bis). Per eventuali notifiche di prescrizioni da effettuare in loco si procede a redigere anche specifico verbale di accertamento che viene notificato a mano alla controparte. Eventuali prescrizioni da formalizzare successivamente al sopralluogo sono proposte dal responsabile PO e firmate del Dirigente del Servizio fitosanitario regionale.

Se l'esito di tali ispezioni rivela inadempienze o il mancato soddisfacimento dei requisiti fitosanitari

il Responsabile PO propone la sospensione dell'autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante e formula le più adeguate prescrizioni.

Qualora le sementi risultino conformi ai requisiti fitosanitari stabiliti, la ditta può procedere all'apposizione del Passaporto, riportando le indicazioni previste sul cartellino del produttore (Legge 1096/71) oppure sul cartellino ufficiale dell'ex ENSE. In n° del Passaporto corrisponde nel campo sementiero al lotto di produzione oppure per le sementi standard al riferimento del registro di carico – scarico.

2. CONTROLLI FITOSANITARI SU SEMENTI IN IMPORTAZIONE

Le sementi possono essere soggette ai controlli e alle relative autorizzazioni all'importazione, così come definiti dalla normativa fitosanitaria e/o sementiera, nonché da quella inerente gli organismi geneticamente modificati (OGM), con diverse procedure che possono o meno essere unificate in funzione della tipologia di semente, della specie botanica e del Paese di origine.

Pertanto si rimanda alle procedure approvate e dettate dal gruppo di lavoro nazionale Porti ed Aeroporti nell'ambito del progetto "CONTRIMPCER" con il CREA SCS, presso il Servizio Fitosanitario Centrale, consultabili sul sito internet:

http://www.importfito.it/a_r/linee_guida_parte_a.html

Le sementi soggette a Passaporto, possono essere trasferite dal Punto di entrata al luogo di prima destinazione, accompagnate dal "nulla osta fitosanitario all'importazione" di cui al D.Lgs 214/2005. Per i successivi trasferimenti le sementi sono soggette all'apposizione del Passaporto sulle singole confezioni.

3. CONTROLLI SU SEMENTI PER L'EXPORT

Entro il 31 maggio -di ogni anno le Ditte sementiere che prevedono con certezza di poter esportare in un determinato Paese terzo, determinate specie sementiere, comunicano i campi di coltivazione delle colture portaseme utilizzando l'Allegato B con l'indicazione delle dichiarazioni supplementari richieste dal Paese importatore utilizzando il **foglio aggiuntivo dell'allegato B**.

Rimangono invariate le modalità di trasmissione delle comunicazioni alle sedi competenti per Provincia del Servizio fitosanitario regionale e alle procedure interne già stabilite nella parte 1. "CIRCOLAZIONE IN AMBITO COMUNITARIO DELLE SEMENTI".

Sulla base delle predette dichiarazioni di coltivazioni effettuate dalle Ditte sementiere anche il Laboratorio fitopatologico regionale è a conoscenza delle esigenze dei controlli fitosanitari e delle determinazioni analitiche richieste, per cui, verifica la fattibilità delle stesse analisi sulla base delle dotazioni del laboratorio.

Tenuto conto che il Servizio Fitosanitario della Regione Campania esegue controlli su vegetali e prodotti vegetali (ivi comprese le sementi) per la verifica e l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche per i paesi destinatari della merce e di cui ne certifica la sostanziale assenza, è opportuno stabilire che in caso di momentanea carenza di materiali di consumo e nella fattispecie di Kit diagnostici specifici e utilizzabili solo per ricercare analiticamente determinati organismi nocivi che non rientrano tra quelli che comunemente sono ricercati per le ordinarie determinazioni di laboratorio, si potrà assicurare il Servizio diagnostico solo se la Ditta sementiera si fa direttamente carico della fornitura dei Kit necessari allo stesso Laboratorio fitopatologico regionale.

Tali esigenze sono formalizzate con proposte, effettuate di volta in volta, dal Responsabile del Laboratorio al Dirigente del Servizio fitosanitario che a sua volta, per iscritto, comunica alla Ditta sementiera le esigenze dei materiali di consumo e nella fattispecie di Kit diagnostici.

I controlli di campo delle colture portaseme sono effettuati con le stesse modalità indicate per la circolazione

Almeno 15 giorni prima della presunta data della spedizione, la Ditta sementiera:

- invia la richiesta di controllo per il rilascio del certificato fitosanitario in esportazione attraverso il portale www.serviziofitosanitariocampania.it dedicato alle *procedure di rilascio dei certificati fitosanitari in importazione - esportazione – riesportazione*;
- allega copia del **permesso d'importazione** emesso dal Paese importatore se è un prodotto soggetto a limitazioni;
- effettua il pagamento della tariffa fitosanitaria;
- indica le eventuali dichiarazioni supplementari richieste dal Paese importatore;
- se sono sementi soggette ad analisi di laboratorio vanno preventivamente concordate in modo da assicurare la loro fattibilità secondo gli standard internazionali.

In caso di rilascio del certificato di riesportazione, la ditta invia la specifica richiesta di riesportazione.

Organizzazione del lavoro

L'Ispettore fitosanitario incaricato:

- verifica della ricevibilità della richiesta (conformità del format utilizzato a quello presente sul portale regionale sopra citato e compilazione di tutti i campi necessari);
- esegue dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari della merce in partenza valutata in funzione degli eventuali dati analitici a disposizione, un eventuale prelievo di un campione della merce in partenza (standard FAO ISPM 31) da sottoporre agli idonei test di laboratorio;
- comunica il diniego al rilascio del certificato in caso di esito positivo dei test su indicati e successive indicazioni su destinazione d'uso alternative e, se necessario, l'imposizione di misure ufficiali;
- rilascia del certificato fitosanitario in esportazione/riesportazione in caso di esito positivo dei diversi controlli;
- se il certificato fitosanitario presenta errori materiali o in caso di smarrimento o scadenza della validità provvede ad emettere nuovo certificato con le diciture del caso o copia conforme, previa intesa con il responsabile provinciale il quale è tenuto a informare, tempestivamente, la dirigenza;
- allega eventuale verbale di sopralluogo di campo.

4. AZIONI OPERATIVE

Le ditte che intendono esportare sementi verso Paesi terzi devono richiedere il rilascio del certificato fitosanitario di esportazione/riesportazione al Servizio Fitosanitario Regionale, sul sito www.serviziofitosanitariocampania.it, della Regione Campania: “procedura per il rilascio dei certificati fitosanitari in importazione - esportazione – riesportazione”, dopo aver pagato l'apposita tariffa fitosanitaria.

La richiesta deve essere inviata in tempo utile per consentire il controllo fitosanitario, eventuali analisi fitosanitarie e/o eventuali trattamenti specifici. A seguito della ricezione della richiesta l'IF provvede a comunicare, se necessario, alla ditta richiedente, l'eventuale documentazione integrativa, o la non ammissibilità della stessa se:

- i tempi di presentazione si dovessero rivelare incongrui con l'esercizio delle attività connesse con il rilascio del certificato fitosanitario;
- fossero incompleti i documenti previsti e non fossero stati integrati nei temi prescritti.

L'Ispettore Fitosanitario incaricato di rilasciare il certificato fitosanitario richiede, se del caso, documentazione integrativa a corredo della richiesta di certificato:

- incarico per la merce spedita per via navale, (polizza di carico);
- copia della fattura pro forma (dalla quale si deve evincere il peso/quantità della spedizione);
- attestazione di versamento della tariffa fitosanitaria;
- eventuale permesso di importazione.

L'Ispettore Fitosanitario, in azienda, avvia l'ispezione che consiste in:

- Controllo documentale
- Controllo d'identità
- Controllo dei requisiti fitosanitari

Controllo documentale

L'Ispettore Fitosanitario:

- acquisisce dalla Ditta sementiera, in caso di produzioni in campo, tutti i documenti utili a tracciare il ciclo produttivo ivi compresi mappe catastali, schede colturali, eventuali verbali d'ispezioni di campo, registro dei trattamenti, registrazioni varietali, ecc.;
- in caso di sementi precedentemente importate, richiede tutta la documentazione necessaria per la tracciabilità (test di laboratorio già effettuati, certificati d'origine, ecc.);
- verifica la completezza documentale dell'istanza ed in caso di mancanza di altra eventuale documentazione ne chiede apposita integrazione.

Controllo d'identità

L'Ispettore Fitosanitario provvede al controllo di identità e di rispondenza alla packing list, verificando la tipologia della merce e il nome della specie botanica, accertandosi che la semente in esame materialmente corrisponda alle dichiarazioni rese.

In caso di esito negativo del controllo di identità, il procedimento viene interrotto negando l'emissione del certificato.

In caso di esito positivo del controllo documentale e del controllo di identità l'Ispettore Fitosanitario avvia il controllo fitosanitario sulla merce in uscita.

Controllo fitosanitario.

Le sementi oggetto di certificazione devono essere ispezionate attraverso un controllo visivo, al fine di essere considerate esenti dagli organismi nocivi regolamentati di quarantena e non, specificati dal Paese importatore e conformi ai requisiti fitosanitari vigenti nello stesso.

L'Ispettore fitosanitario prende atto della corrispondenza fra le targhe degli automezzi o numeri di container o altro, dichiarate in certificato con quelle su cui la merce effettivamente viene caricata (se richiesto dal paese importatore).

Se è richiesto l'inserimento nel certificato di esportazione di una dichiarazione supplementare per l'esenzione di organismi nocivi specifici che non sono rilevabili attraverso il controllo visivo o di cui non è possibile escludere l'infezione mediante la certificazione dell'applicazione di una normativa di qualità aziendale o la provenienza da zone indenni, l'Ispettore Fitosanitario può richiedere un test analitico che escluda la presenza dell'organismo nocivo considerato.

Se la dichiarazione supplementare richiede il soddisfacimento di specifici requisiti relativi al ciclo di produzione o al luogo di produzione (visite ufficiali durante la stagione di crescita dei vegetali, analisi ufficiali dei vegetali o del terreno), questi devono essere verificati dall'Ispettore Fitosanitario consultando i relativi verbali già rilasciati dal SFR.

Qualora, al momento della richiesta di esportazione/riesportazione, non siano disponibili i dovuti

verbali a sostegno delle dichiarazioni supplementari richieste, il certificato fitosanitario non le può contenere e, quindi, non viene rilasciato.

L'IF dispone il campionamento del/dei lotti di semente in esportazione e comunica preventivamente le esigenze diagnostiche emerse al Laboratorio, per l'opportuna programmazione del lavoro.

Per ogni campione prelevato da un lotto in busta chiusa, timbrata e numerata, deve essere compilato il verbale di prelievo dei campioni secondo il modello CAMPIONAMENTO/SEMENTE, e deve essere riportato almeno:

- il codice del verbale di prelievo;
- stato e tipologia della semente prelevata;
- il lotto e i dati quantitativi del lotto e del campione;
- il metodo di campionamento, ad esempio ISPM FAO 31, ISTA, ISF etc.; se non è disponibile un metodo ufficiale vengono descritte le operazioni eseguite;
- l'organismo nocivo ricercato come da permesso d'importazione o da sintomatologia manifestata;
- l'eventuale sintomatologia osservata o test analitici di campo effettuati (da allegare al campione);
- timbro e firma del/degli ispettore/i;
- firma del rappresentante aziendale.

Di norma lo stato fitosanitario della semente deve essere controllato sulla merce pronta alla spedizione e facente parte di quei lotti che sono stati già controllati, se dovuto, in campo o in laboratorio. Tuttavia la preparazione, la concia ed altri trattamenti della semente eseguiti anche molto tempo prima della spedizione, potrebbero inficiare l'esito di esami analitici successivamente disposti dall'IF. In previsione di tali casi, la Ditta richiedente è tenuta a comunicare la disponibilità al campionamento prima di eseguire qualsiasi manipolazione della semente prodotta, indicando con precisione i lotti formati, la loro localizzazione e la loro destinazione potenziale.

Il rapporto di prova andrà indirizzato al Laboratorio esclusivamente dall'Ispettore fitosanitario che ha provveduto al prelievo del/i campione/i.

Qualora la ditta richiedente non provveda a comunicare quanto sopra indicato l'IF, in presenza di seme conciato, non rilascerà il certificato fitosanitario.

Nel caso in cui la semente soggetta ad esportazione sia stata sottoposta a qualsiasi fase di un processo produttivo in altro Paese Membro della UE, l'IF può richiedere al Servizio Fitosanitario competente, con Modello di comunicazione intra-comunitaria, la garanzia fitosanitaria delle fasi a monte.

Nel caso in cui l'esame visivo e l'eventuale test di laboratorio abbiano dato esito negativo, l'Ispettore Fitosanitario procede al rilascio del certificato fitosanitario.

Qualora dai controlli su indicati si evincono delle non conformità, si applicano le misure fitosanitarie del caso.

Il certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario ha una validità di 14 giorni (art 43, D.lgs 214/2005 e ss.mm.ii.). Qualora la merce non sia spedita entro 14 giorni dalla data di rilascio del certificato, la ditta lo comunica al Servizio fitosanitario, che provvede ad annullare lo stesso, ed archiviarlo nel fascicolo della ditta.

Il certificato fitosanitario in esportazione viene compilato tenendo in considerazione la Direttiva 2004/105/CE della Commissione del 15 ottobre 2004 che, in accordo con la Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (CIPV), determina i modelli dei certificati fitosanitari

ufficiali, nel rispetto delle indicazioni presenti nell'ISPM FAO n.12 Phytosanitary certificate.

Emesso il certificato fitosanitario, l'Ispettore Fitosanitario archivia:

- la fotocopia del certificato originale firmato e timbrato con gli eventuali allegati;
- il documento che comprova l'avvenuto pagamento della tariffa;
- la richiesta per il rilascio del certificato fitosanitario;
- la copia della fattura;
- il permesso di importazione.

In caso di:

Scadenza del certificato con merce rimasta in azienda: la ditta comunica al Servizio fitosanitario l'avvenuta scadenza del certificato, che provvede ad annullarlo, secondo le modalità già indicate precedentemente. Alla richiesta di un nuovo certificato fitosanitario, l'esportatore paga la tariffa dovuta per la nuova visita ispettiva anche se si tratta di merce residuale di un lotto per il quale era stato già emesso il certificato fitosanitario scaduto;

Smarrimento del certificato: viene emesso un nuovo certificato fitosanitario, previa presentazione della denuncia alle autorità competenti, e il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa fitosanitaria relativa ai soli controlli documentali;

Rinvenimento di errori nel certificato. Se la correzione riguarda meri errori materiali (errata trascrizione di elementi presenti nella documentazione allegata all'istanza, ecc.) tale correzione può essere segnata a mano e vidimata dall'IF. Se le correzioni sono di maggiori proporzioni deve essere rifatto il certificato fitosanitario, annullando il precedente e si effettua ex novo la richiesta di certificato

Tariffa ai fini del rilascio certificato fitosanitario in export.

Per il rilascio del certificato fitosanitario è *conditio sine qua non* il pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dal D. Lgs. 214/2005

L'IF acquisisce l'attestato di pagamento all'atto della richiesta certificato stesso. Le tariffe sono definite dall'allegato XX del D. Lgs. 214/2005. In mancanza di pagamento l'IF non rilascia il certificato fitosanitario.

L'Ispettore Fitosanitario è chiamato alla verifica del corretto importo della tariffa pagata in funzione del certificato rilasciato ed in caso di pagamento parziale l'Ispettore Fitosanitario deve richiedere un'integrazione della tariffa. E' concesso il pagamento cumulativo di più certificati ed è ammesso il versamento cumulativo a scalare.

Riesportazione

Per quanto riguarda le sementi in transito temporaneo nel territorio di competenza, le modalità seguite ed il tempo di permanenza, possono essere tali da far ritenere che non sussista possibilità di infestazione/infezione e quindi si può adottare la procedura di riesportazione.

In questo caso l'ispezione fitosanitaria può essere eseguita nella sola forma di controllo documentale, fermo restando che il certificato fitosanitario in esportazione del Paese di origine permanga valido ed in linea con i requisiti richiesti dal Paese destinatario.

Nel caso di riesportazione viene emesso apposito certificato fitosanitario di riesportazione.

L'IF può, comunque, in ogni momento decidere di effettuare la procedura completa.

Diagramma di Flusso

